



C O P I A

COMUNE DI CAVRIANA
Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE N. 11

V E R B A L E
di
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CAUZZI GIORGIO	P	RINALDO CARLO	P
GUARDINI MATTEO	P	TONDINI MARIO	P
CAVAZZA LINO	P	BEATINI VITTORIO	P
CAPPA GIANLUCA	P	COBELLI FULVIO	P
DANIELI DIEGO	P	PESCI GABRIELE	P
PRATI WALTER	P	DARRA LAURA	A
GUIDETTI MASSIMO	P		

Totale presenti: 12 Totale assenti: 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE Dott. Andrea Cacioppo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIORGIO CAUZZI - nella sua qualità di SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto all'ordine del giorno.

Sentita la relazione del Sindaco che propone, in linea con i precedenti provvedimenti, di confermare per il 2018 la medesima aliquota TASI vigente nel 2017.

Sentite le dichiarazioni di voto del Consigliere Pesci che è contrario.

Sentite le dichiarazioni di voto del Consigliere Tondini che è contrario.

Sentita la dichiarazione di voto del capogruppo Cavazza che è favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Premesso che l'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

-Che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali e che, in particolare, il comma 14, punti a) e b), prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

-Che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

-Considerato che con la delibera consiliare n. 15 del 30.04.2016 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, per il 2016, determinando le seguenti aliquote:

- Aliquota 2,5 per mille per tutti i fabbricati e le aree edificabili soggetti all'imposta;
- Aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;

-Dato atto che all'art.1, comma 26 della legge 208/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 26, le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: ",2017 e 2018";

b) al comma 28, infine è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2018, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con

espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”;

-Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2017;

-Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

-Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, modificato dal D.lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

-Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile, del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, firmato dalla rag. Fausta Casnici, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs. n.267 / 18.08.2000, come modificato dall’art.3 comma 2 lett.b del D.L. 10.10.2012 n.174, conv. nella L. 07.12.2012 n.213, che viene allegato al presente atto;

-Con voti favorevoli n.8, astenuti n.===, contrari n.4 (Tondini Mario, Beatini Vittorio, Cobelli Fulvio e Pesci Gabriele), su n.12 Consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

1)- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2)- di prevedere che per l’anno 2018, il gettito derivante dalla TASI, stimato in euro 260.000,00, sia destinato alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

Descrizione	Importo	
Manutenzione ordinaria cimiteri comunali	12.183,00	
Istruzione prescolastica	37.173,00	
Altri ordini di istruzione (parziale)	110.000,00	
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	140.664,00	
		260.000,00

3)- di confermare, per l’anno 2018, le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili TASI già stabilite per il 2015, 2016 e 2017, dovute a questo Ente per gli immobili ubicati sul territorio del Comune come sotto elencate:

- aliquota 2,5 per mille per tutti i fabbricati e le aree edificabili ♣ soggetti all'imposta;
- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali

4)- di dare atto che le aliquote, di cui al punto 1), rispettano i limiti fissati dall'art.1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n.147 s.m.i.;

5)- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.

Indi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, resa da n.12 Consiglieri presenti e votanti
(voti favorevoli n.8 contrari n.4: Pesci Gabriele, Tondini Mario, Beatini Vittorio e
Cobelli Fulvio, astenuti n.===)
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile



Comune di Cavriana

(Provincia di Mantova)

PROPOSTA PER CONSIGLIO

CONSIGLIO COMUNALE

Servizio/Ufficio: TRIBUTI
Proposta N° 16 del 19-03-2018

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, D.LGS n° 267 del 18/08/2000.

Favorevole

Li, 19-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Fausta Casnici

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, D.LGS n° 267 del 18/08/2000.

Favorevole

Li, 19-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Fausta Casnici

DELIBERAZIONE N° 11.. DEL 28-03-2018...

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta come segue:

II SINDACO
F.to GIORGIO CAUZZI

II SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dott.Andrea Cacioppo

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal

Cavriana, li 10-04-2018

II SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dott.Andrea Cacioppo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-04-2018 per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.LGS. n. 267 del 18/08/2000.

II SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dott.Andrea Cacioppo

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cavriana, li 10-04-2018

II SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dott.Andrea Cacioppo